



# COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO

PROVINCIA DI CASERTA

Area Tecnica: 0823/907079 - Segreteria: 0823/906286 - FAX 0823/906577

ORDINANZA n. 10 del 27/05/2017

Oggetto: Limitazione consumo acqua potabile per il periodo estivo.

## IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale ACEA AT05 S.p.A., prot. n. 2972 del 07/06/2017, con cui, in considerazione dell'eccezionale ondata di calore che in questi giorni sta investendo il territorio, al fine di contenere il forte incremento dei consumi idrici, la stessa Società invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a vietare l'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi da quello potabile, nonché a dare corso ad azioni che ne scoraggino l'uso improprio;  
CONSIDERATO che la carenza idrica durante la stagione estiva dipende anche dall'elevato consumo, a volte indiscriminato ed improprio, da parte degli utenti, che con un eccessivo e continuo prelievo di acqua per uso irriguo, non consentono il raggruppamento di un livello di accumulo dell'acqua nei serbatoi principali, sufficiente a garantire il rifornimento alle zone più critiche della città;  
VISTA, pertanto, l'urgente necessità di non utilizzare l'acqua per innaffiare giardini e aiuole pubbliche e private, in considerazione delle elevate temperature registrate in questi giorni, onde garantire un costante approvvigionamento idrico per uso igienico-sanitario e domestico alla popolazione;  
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua della rete idrica comunale al fine di evitare eventuali, gravi disservizi che comprometterebbero l'approvvigionamento idrico nel territorio comunale;  
VISTO l'articolo 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

## ORDINA

IN VIA CAUTELATIVA, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE, IL DIVIETO DI UTILIZZARE ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-SANITARI E DOMESTICI E PRECISAMENTE:  
E' VIETATO L'UTILIZZO DELL'ACQUA PER INNAFFIAMENTO DI PRATI E GIARDINI, NONCHE' PER IL LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI ED OGNI ALTRO USO DIVERSO DA QUELLO IGIENICO-SANITARIO E DOMESTICO.

## DISPONE

- che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Locale è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza.
- I contravventori saranno sanzionati a norma di Legge con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi della legge 689/1981 e s.m.i.;
- E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.
- Si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, aloa TAR competente ai sensi della legge 1031/71 e ss.mm., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art 98 del D.P.R. 24/11/1971, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg. a decorre dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco  
Dott. Angelo Marrocco

